TESTO UNICO CASELLARIO GIUDIZIALE, DI CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI. (TESTO A)

Art. 23

Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato

L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta. (art. 689 c.p.p.)

Versione in vigore dal 28 febbraio 2003, non più in vigore dal 27 ottobre 2019 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
Titolo	VII — Servizi certificativi
Capo	I — Servizi certificativi del casellario giudiziale , del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-casellario-giudiziale-di-casellario-giudiziale-europeo-di/art-23-certificati-del-casellario-giudiziale-richiesti-dall-interessato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it